



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppiquadra@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 21 dell'8 Agosto 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A DEL 4 AGOSTO 2023)

Il Consiglio Federale

- tenuto conto degli ulteriori approfondimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021 e delle sue successive modifiche ed integrazioni;
- ravvisato opportuno, all'esito di detti approfondimenti, introdurre la figura dell'"apprendista in ambito professionistico" ed apportare alcune modifiche o integrazioni agli artt. 33, 39, 93, 94 bis, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies, 94 septies, 94 opties, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104, 114, 116, 117, 117 bis delle N.O.I.F.;
- ritenuto altresì opportuno, quanto alla modifica concernente il riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come "giovane di serie", di effettuare una verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all' esito ogni ulteriore provvedimento;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la introduzione dell'art. 33 bis delle N.O.I.F. e le modifiche alle ulteriori disposizioni come da allegato A), con l'espresso impegno, quanto al riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come "giovane di serie", di effettuare una verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

In allegato al presente il testo integrale del Comunicato Ufficiale in oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A DEL 4 AGOSTO 2023)

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 21/A del 28 luglio 2022;
- ritenuto opportuno modificare il numero massimo di calciatori inseribili nella distinta di gara di cui al punto II. rubricato "Calciatori Seconda Squadra" del Comunicato Ufficiale 216/A del 9 giugno 2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di modificare, il numero massimo di calciatori che le seconde squadre potranno inserire nella distinta di gara da 23 a 26.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A DEL 4 AGOSTO 2023)

Il Consiglio Federale

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di autorizzazione a designare il quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della Coppa Italia Dilettanti Femminile, di quelle delle fasi finali nazionali della Coppa Italia Dilettanti Femminile Regionale e del Campionato Juniores Femminile Regionale organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile della LND, relative alla stagione sportiva 2023/2024, con costi arbitrali a carico della Lega stessa;
- visto lo Statuto Federale

delibera

di autorizzare la designazione del quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della Coppa Italia Dilettanti Femminile, di quelle delle fasi finali nazionali della Coppa Italia Dilettanti Femminile Regionale e del Campionato Juniores Femminile Regionale organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile della LND, relative alla stagione sportiva 2023/2024, con costi arbitrali a carico della Lega Nazionale Dilettanti.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 4 AGOSTO 2023)

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Commissione Federale di Garanzia di adozione del nuovo Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione;
- visto l'art. 34, comma 3, lett. c) dello statuto federale

delibera

di approvare il nuovo Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione come da allegato sub A).

All A)

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione

Art. 1

Composizione Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale, è costituita dal Presidente e da quattro componenti.
2. È prevista la figura di un Vice Presidente nominato dal Consiglio Federale nell'ambito dei componenti stessi, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione ne svolga le relative funzioni.
3. La Commissione Federale di Garanzia assume, altresì, le funzioni di organo consultivo nell'ipotesi in cui il Presidente Federale, o su sua richiesta il Consiglio Federale, richiedano un parere, facoltativo e non vincolante, su singoli provvedimenti o su atti generali, anche al fine di verificare la conformità di tali atti ai

principi dettati dallo Statuto del CONI, dallo Statuto della FIGC, e comunque ai principi che informano l'ordinamento sportivo. Ricevuta richiesta di parere, la Commissione Federale di Garanzia, in composizione collegiale con la partecipazione di almeno 3 componenti, si pronuncia entro 20 giorni.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera d), dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la responsabilità disciplinare dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, le relative sanzioni nonché la procedura per la loro irrogazione.

2. Sono Organi di giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di Appello;
- b) il Tribunale Federale;
- c) la Corte Sportiva di Appello;
- d) i Giudici Sportivi;
- e) la Procura Federale;
- f) gli altri organi specializzati previsti dai regolamenti federali.

3. La competenza disciplinare della Commissione Federale di Garanzia è riferita ai soli soggetti componenti gli Organi di giustizia sportiva di cui al comma precedente. Qualora nell'infrazione concorrano tesserati non appartenenti a Organi della giustizia sportiva, le relative posizioni sono stralciate e trattate secondo quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 3

Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva:

- a) debbono esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza;
- b) non possono rilasciare dichiarazioni in ordine a fatti di possibile rilevanza ai fini della giustizia sportiva, né in ordine al merito, allo svolgimento o alla definizione di procedimenti davanti a organi della giustizia sportiva, anche se diversi da quello di appartenenza. I componenti di organi collegiali non possono dare notizie sulle opinioni che essi stessi o altri membri hanno espresso nel corso delle camere di consiglio;
- c) sono tenuti a comunicare prontamente al presidente o capo dell'organo di appartenenza ovvero al Presidente della Commissione Federale di Garanzia le cause originarie o sopravvenute di incompatibilità o di decadenza dall'incarico, previste dalla normativa federale;
- d) debbono astenersi dall'intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l'immagine di imparzialità dell'organo di giustizia.

2. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricsuzione previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Essi devono dichiarare senza indugio al presidente o capo dell'organo di appartenenza la sussistenza di eventuali cause di astensione.

Art. 4

Illeciti disciplinari

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva incorrono in responsabilità disciplinare, oltre che per la violazione dei doveri di cui all'art. 3, in caso di condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell'organo di appartenenza.

2. Costituiscono, altresì, motivo di responsabilità disciplinare la grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, sia giudicanti che requirenti, e comunque il reiterato o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni stesse, anche delegate, nonché l'assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, alle adunanze degli Organi giudicanti collegiali.

Art. 5 Sanzioni

1. I componenti degli organi di giustizia che si rendono responsabili della violazione delle norme federali e degli illeciti disciplinari previsti dal presente regolamento sono punibili con una delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonimento;
- b) censura;
- c) sospensione temporanea dalle funzioni fino a 18 mesi;
- d) destituzione dall'Organo di giustizia sportiva, in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità.

Art. 6 Istruttoria

1. La Commissione Federale di Garanzia, su segnalazione del Presidente Federale, del Procuratore Federale, dei Presidenti degli organi di giustizia sportiva, dei tesserati, e in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, chiede senza indugio al Procuratore Federale di procedere alla necessaria attività istruttoria, dandone contestuale avviso al soggetto interessato.

2. In casi di estrema urgenza, il Presidente della Commissione Federale di Garanzia può promuovere l'istruttoria da parte della Procura Federale dandone informazione alla Commissione nella prima seduta utile.

3. Nel caso in cui il Procuratore federale proceda all'audizione del componente dell'Organo di giustizia sportiva, quest'ultimo può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Art. 7 Esercizio dell'azione disciplinare

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Procuratore federale, quando non proponga l'archiviazione, deferisce al giudizio della Commissione Federale di Garanzia il componente dell'Organo di giustizia sportiva ritenuto responsabile di violazioni disciplinari, formulando le relative incolpazioni.

2. Con il deferimento il Procuratore federale trasmette alla Commissione Federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.

3. Il Procuratore federale comunica tempestivamente il deferimento all'incolpato.

4. Il Procuratore federale è tenuto a concludere l'istruttoria, con la comunicazione del deferimento o con la richiesta di archiviazione, entro quattro mesi dalla data della richiesta di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 8 Procedimento disciplinare

1. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia, ricevuto il deferimento di cui all'art. 7 con la prova dell'avvenuta comunicazione, fissa la data dell'udienza di discussione. La Segreteria della Commissione Federale di Garanzia, senza indugio, comunica alle parti la data dell'udienza.

2. L'avviso di convocazione informa l'incolpato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati presso la segreteria della Commissione Federale di Garanzia fino a 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, e nei successivi cinque giorni ha facoltà di presentare memorie. L'incolpato può partecipare personalmente al giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore.

3. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato dall'esercizio delle funzioni per il periodo di durata del procedimento disciplinare.

4. Il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla comunicazione del deferimento. Tale termine è sospeso in caso di rinvio dell'adunanza di discussione per legittimo impedimento dell'incolpato, per la durata dell'impedimento.

Art. 9

Conclusione del procedimento disciplinare

1. All'esito dell'adunanza di discussione, la Commissione Federale di Garanzia valutata la completezza dell'istruttoria, delibera sull'azione disciplinare, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito ovvero irrogando una delle sanzioni di cui all'art. 5. La Commissione stabilisce la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della gravità dei fatti commessi, desunta dalla loro natura nonché dalle circostanze che li hanno accompagnati, e della eventuale recidiva.

2. La Commissione Federale di Garanzia decide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. La motivazione della decisione è depositata nella segreteria della Commissione entro 20 giorni dalla deliberazione.

4. Le decisioni della Commissione Federale di Garanzia possono essere impugnate soltanto per revocazione o revisione, innanzi alla Commissione stessa.

Art. 10

Archiviazione

1. Il Procuratore federale, quando ritiene che la segnalazione di un fatto di eventuale rilievo disciplinare è manifestamente infondata ovvero quando gli accertamenti hanno avuto esito negativo, propone alla Commissione Federale di Garanzia motivata richiesta di archiviazione.

2. Con la richiesta di archiviazione il Procuratore federale trasmette alla Commissione Federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.

3. Sulla richiesta di archiviazione la Commissione Federale di Garanzia può:

a) accogliere la richiesta di archiviazione;

b) chiedere l'espletamento di ulteriori accertamenti al Procuratore federale, il quale, all'esito, adotta il deferimento di cui all'art. 7 o formula nuova richiesta di archiviazione;

c) chiedere al Procuratore federale di formulare l'incolpazione a carico del componente dell'Organo di giustizia sportiva; in tal caso, il deferimento e il relativo procedimento sono disciplinati dagli artt. 7 e seguenti.

4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il termine previsto dall'art. 7, comma 4, è prorogato di due mesi.

Art. 11

Comunicazioni

1. Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è comunicato all'interessato, al Presidente federale, al Presidente dell'Organo di giustizia sportiva di appartenenza e al Procuratore federale.

2. Copia del provvedimento rimane custodita agli atti della Segreteria della Commissione Federale di Garanzia.

Art. 12
Norma finale

1. Il Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione, emanato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale 110/A del 26 maggio 2008 è abrogato.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 7 AGOSTO 2023)

Ad integrazione dell'Allegato A) al Comunicato Ufficiale n. 58/A del 4 agosto 2023, si pubblica la modulistica completa comprensiva del modulo "INFORMAZIONI IMPIANTO SPORTIVO".

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 7 AGOSTO 2023)

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2023-2024 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

Dal 1° luglio 2023 la denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile a questo dominio:

www.eclaim.cloud

Sarà possibile accedere alla piattaforma eClaim anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

La procedura di denuncia on-line, innovativa e di facile gestione, consente di firmare digitalmente la denuncia sinistro assicurando l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili la sintesi della polizza e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.

La denuncia di sinistro deve essere effettuata, con termine ordinario, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio; nel caso di infortunio mortale, invece, la denuncia dovrà essere effettuata entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Private Broking Srl, Via Vincenzo Monti, 11 – 20123 MILANO.

CONTACT CENTER

Sono attivi due numeri verdi e un numero di rete fissa a disposizione dei tesserati LND.

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)
02-50033122 (per chiamate da rete mobile)

(il numero verde e il numero di rete fissa su indicati si occupano dei sinistri accaduti dal 1° luglio 2023)

A questi numeri risponderanno gli operatori di eClaim che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti a partire dal 1° luglio 2023.

800 137 060

(il numero verde su indicato si occupa dei sinistri accaduti entro il 30 giugno 2023)

A questo numero risponderanno gli operatori di AON che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti fino al 30 giugno 2023.

ATTENZIONE: PER I SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

Si ricorda agli utenti che i sinistri accaduti e/o denunciati fino al 30 giugno 2023 devono essere gestiti attraverso il portale One care all'indirizzo web <https://www.onecare.aon.it/>

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC.

Anche questi tesserati utilizzano la piattaforma eClaim per la denuncia sinistro optando però per il portale FIGC.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde di riferimento;

2 – IL SERVIZIO NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2023-2024 è pari ad euro 24,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad euro 24,00 – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i "Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2023/2024:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 180,00;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro 130,00;

- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro 90,00.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2023/2024 è di euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2023/2024.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 15 Giugno 2023, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2023/2024, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2003 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 e 1° Gennaio 2004.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1	2003	1	2004
PROMOZIONE	1	2003	1	2004
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	1	2003	1	2004

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 15 Giugno 2023, ha deliberato l'impiego dei calciatori fuori quota come segue:

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2004 in poi.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'8/8/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci